



Regolamento d'Istituto

PREMESSA

La scuola si impegna a favorire, nel rispetto dei principi costituzionali e delle norme vigenti, l'effettiva attuazione del diritto allo studio e l'esercizio delle libertà costituzionali stesse, secondo i metodi e le norme della democrazia.

La scuola, pertanto, si impegna a:

- Favorire, per quanto le compete, l'effettiva attuazione del diritto allo studio
- Garantire la libertà di pensiero, di espressione, di organizzazione e di azione socio-culturale, con espressa esclusione di ogni manifestazione fascista o razzista
- Promuovere riunioni e manifestazioni di tutte le componenti della scuola, anche con la presenza e la collaborazione di esterni, nel reciproco rispetto delle libertà civili e delle regole democratiche
- Favorire il dialogo tra docenti, studenti, ufficio di dirigenza scolastica e tutto il personale non docente all'interno della scuola
- Rendere noto il seguente regolamento, il P.O.F, lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti a tutti coloro che entrano a far parte della comunità scolastica.

I. ORGANI DI GOVERNO

Art. 1

1. Gli organi di governo della scuola sono
 - Il Consiglio di Istituto e la Giunta Esecutiva
 - Il Collegio Docenti
 - I Consigli di Classe
2. Inoltre nella scuola hanno diritto di assemblea gli studenti per classe, corso e per Istituto, i genitori per classe, corso e per Istituto.
3. Ciascuno degli organi collegiali deve programmare la propria attività fissandone gli obiettivi concreti.
4. La convocazione degli organi di cui sopra è predisposta secondo il calendario di programmazione fissato ad inizio anno, o con preavviso di cinque giorni, fatte salvo le situazioni Approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 30 marzo 2004
Ultima modifica del Consiglio d'Istituto nella seduta del 27 febbraio 2007

di urgenza. Detta convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell'organo collegiale e mediante affissione di apposito avviso all'albo oppure per mezzo di circolare.

5. Le riunioni dei suddetti organi avvengono in orario non coincidente con quello delle lezioni.

6. Di ogni seduta degli organi collegiali verrà redatto un verbale che verrà letto ad approvato all'inizio della seduta successiva, ove non diversamente disposto dall'organo stesso.

7. Le sedute e relative delibere sono valide se sono presenti almeno metà più uno dei membri in carica. Ogni delibera si prende a maggioranza assoluta (50% + 1) dei voti validamente espressi (cfr. D.P.R. 416/74) salvo quanto diversamente previsto dalle norme.

8. Le mozioni devono essere sempre presentate per iscritto. Eventuali modifiche alla progressione dell'ordine del giorno devono essere presentate al Presidente in apertura di seduta ed essere approvate a maggioranza assoluta.

Art. 2

*1. Il **Consiglio di Istituto (CdI)** è l'organo collegiale che esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definisce gli obiettivi e i programmi da attuare e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.*

2. La composizione e il funzionamento del Consiglio di Istituto sono definiti dalla legge.

3. Il Consiglio di Istituto è costituito da rappresentanti eletti dal personale docente, dal personale amministrativo, tecnico e ausiliario e dai genitori degli allievi, dagli studenti e dal Dirigente scolastico.

4. La prima convocazione del Consiglio d'Istituto è disposta dal Dirigente Scolastico entro il trentesimo giorno successivo all'elezione o al rinnovo dell'organo.

5. Nella prima seduta il Consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge il proprio Presidente tra i rappresentanti dei genitori. Risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, rapportata al numero dei componenti il Consiglio. Qualora nella prima votazione non si raggiunga la maggioranza assoluta, il Presidente è eletto a maggioranza relativa. Con le stesse modalità, sempre nell'ambito dei genitori membri del Consiglio, può essere eletto anche un vicepresidente. In entrambi i casi a parità di voti risulta eletto il più anziano d'età.

6. Il Consiglio è convocato dal Presidente, su iniziativa del Presidente della Giunta esecutiva, per accordo con lo stesso o su richiesta della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica. L'avviso scritto di convocazione, contenente l'ordine del giorno, viene inviato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta.

7. Qualora per tempi stretti e/o per gravità del problema da trattare si debba procedere alla convocazione urgente, la convocazione può essere fatta 24 ore prima per iscritto, purché venga consegnata personalmente, oppure trasmessa tramite telefax protocollato.

8. Il Consiglio d'Istituto dura in carica tre anni.

9. La componente studentesca viene rinnovata annualmente.

10. I Consiglieri dimissionari o decaduti vengono sostituiti col primo dei non eletti della medesima lista della stessa componente; qualora la lista fosse esaurita, si procede ad elezioni suppletive, limitatamente alla componente interessata.

11. Le sedute sono valide quando è presente la metà più uno dei componenti in carica.

12. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Gli alunni minorenni non hanno voto deliberativo in materia di

bilancio e di impiego dei mezzi finanziari; in questo caso la maggioranza assoluta richiesta si calcola sul numero dei presenti esclusi gli alunni minorenni.

13. In materia finanziaria e patrimoniale il CdI:

- approva il programma annuale;
- verifica i provvedimenti del Dirigente scolastico che dispongono i prelievi dal fondo di riserva;
- verifica lo stato d'attuazione del programma annuale e vi apporta le modifiche necessarie;
- decide in ordine all'affidamento del servizio di cassa;
- stabilisce il limite del fondo minute spese da assegnare al Direttore Servizi Generali e Amministrativi;
- approva il conto consuntivo;
- delibera il prelevamento dell'avanzo di amministrazione per la copertura di perdita di gestione;
- delibera lo sfruttamento delle opere dell'ingegno prodotte sia nel corso delle attività curricolari che extracurricolari.

14. In materia di attività negoziale il CdI:

- all'accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
- alla costituzione o compartecipazione a fondazioni, alla costituzione o compartecipazione a borse di studio;
- all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale;
- all'adesione a reti di scuole e consorzi;
- all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno;
- alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;
- all'eventuale individuazione del superiore limite di spesa di competenza del Dirigente scolastico..

15. Al CdI spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Direttore Servizi Generali e Amministrativi, delle seguenti attività negoziali:

- contratti di sponsorizzazione;
- utilizzazione o concessione di locali, beni o siti informatici, appartenenti all'istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi;
- convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
- alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
- contratti di prestazione d'opera con esperti con particolari attività ed insegnamenti;
- partecipazione a progetti internazionali.

16. Il Consiglio di Istituto, fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti (CD) e dei Consigli di Classe (CdC), ha potere deliberante, su proposta della Giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:

- a) adozione del regolamento interno dell'Istituto;
- b) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;

- c) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;
- d) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni ed esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
- e) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall'Istituto.

17. Il Consiglio di Istituto indica, su proposta del Collegio Docenti, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'adattamento dell'orario scolastico e delle altre attività didattiche alle condizioni ambientali; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo dell'Istituto, e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi.

18. Esercita inoltre le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dalla normativa vigente.

19. *Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico (D.Lgs. 297/1994), dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.*

20. Alle sedute del Consiglio d'Istituto possono partecipare alunni, insegnanti, non docenti e genitori della scuola senza diritto d'intervento.

21. Il Consiglio di Istituto elegge nel suo seno un docente, un rappresentante del personale non docente, un genitore, un alunno che costituiscono la **Giunta esecutiva** insieme a due membri di diritto: il Dirigente Scolastico, che presiede e ha la rappresentanza dell'Istituto, il Segretario, che funge da segretario dei lavori della Giunta esecutiva.

22. La Giunta esecutiva predispone il bilancio di previsione, il conto consuntivo, la relazione annuale, da sottoporre all'approvazione del Consiglio; prepara l'ordine del giorno e predispone gli atti preparatori alle sedute del Consiglio; infine ne cura l'attuazione.

Art. 3

1. *Il Collegio dei Docenti (CD)* è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nell'Istituto, ed è presieduto dal Dirigente scolastico.

2. Il Collegio dei Docenti:

- a) ha il potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'Istituto. In particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente. Promuove inoltre iniziative volte al successo formativo degli studenti;
- b) formula una proposta al Dirigente Scolastico per la formazione, la composizione delle classi, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio d'Istituto;
- c) indica criteri per l'assegnazione dei docenti alle classi e per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche;
- d) delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutti le classi, la suddivisione dell'anno scolastico in periodi;
- e) valuta l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;

- f) provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di Classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal CdI, alla scelta dei sussidi didattici;
- g) adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione in conformità alla normativa vigente;
- h) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti dell'Istituto;
- i) elegge, nel suo interno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale docente;
- j) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico (D.Lgs. 297/1994), dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.

3. Nell'adottare la proprie deliberazioni il collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei CdC.

4. Il CD si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti *ne faccia richiesta*.

5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Dirigente Scolastico.

6. Le sedute del Collegio dei Docenti non sono aperte al pubblico.

7. Il Collegio dei Docenti elegge al suo interno i 6 membri del Comitato di valutazione del servizio degli insegnanti, di cui 4 effettivi e 2 supplenti. Il Comitato è presieduto dal Dirigente Scolastico, che designa tra i suoi membri il segretario.

Art. 4

1. Il **Consiglio di Classe (CdC)** è composto dai docenti di ogni singola classe. Fanno parte, altresì, del CdC due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe, nonché due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe.

2. I Consigli di Classe possono essere aperti a tutti gli allievi della classe e ai rispettivi genitori, secondo quanto stabilito dal regolamento d'Istituto.

3. Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al Consiglio di Classe con la sola presenza dei docenti.

4. I Consigli di Classe sono presieduti rispettivamente dal Dirigente Scolastico oppure da un docente, membro del Consiglio, suo delegato.

5. Le funzioni di segretario del Consiglio di Classe sono attribuite dal Dirigente Scolastico ad uno dei docenti membri del Consiglio stesso.

6. Le funzioni di segretario del Consiglio di Classe sono attribuite dal Dirigente Scolastico ad uno dei docenti membri del Consiglio stesso. I Consigli di Classe si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, col compito di formulare al Collegio Docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. In particolare esercitano le competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione previste della normativa vigente.

7. La programmazione delle convocazioni dei Consigli di Classe nel corso dell'anno scolastico viene fatta dal Dirigente Scolastico.

8. E' prevista la possibilità di sedute straordinarie su iniziativa del Dirigente Scolastico, ma anche della maggioranza assoluta dei docenti del Consiglio stesso, dei due genitori o dei due studenti rappresentanti di classe.

II. VITA INTERNA DELL'ISTITUTO

Art. 5

1. La scansione dell'attività didattica viene deliberata dal Collegio dei Docenti prima dell'inizio dell'anno scolastico.
2. L'**orario annuale** delle lezioni viene deliberato dagli Organi competenti (Collegio Docenti e Consiglio di Istituto) in base alle normative vigenti.
3. La durata delle ore di lezione viene deliberata dal Consiglio di Istituto, sulla base delle indicazioni del Collegio dei Docenti, all'inizio dell'anno scolastico.
4. La puntualità è posta come norma nell'espletamento dell'attività pedagogica e scolastica e deve pertanto essere rispettata da tutte le componenti della scuola.
5. Gli studenti possono entrare nell'Istituto prima dell'inizio delle lezioni e non possono abbandonarlo, senza autorizzazione scritta, dopo l'inizio della prima ora di lezione.

Art. 6

1. Al corretto **svolgimento dell'attività scolastica** contribuiscono tutte le componenti nei rispettivi ambiti di competenza.
2. La disciplina è affidata al senso di responsabilità e alla buona educazione di ciascuna delle componenti l'istituzione scolastica.
3. Durante le ore di lezione e al cambio di insegnante non è permesso stazionare nei corridoi e negli atri.
4. E' vietato fumare all'interno dell'edificio scolastico e, all'esterno, per ragioni di sicurezza, nelle immediate vicinanze delle finestre e degli ingressi dell'edificio.
5. Ogni classe è responsabile dell'ordine e della pulizia dei locali. E' vietato imbrattare o scalfire pareti interne o esterne, suppellettili e oggetti dell'arredamento scolastico.
6. Eventuali danni alle aule, agli arredi e alle attrezzature saranno addebitati ai responsabili.
7. In caso di mancata identificazione risponderanno in solido la classe o le classi coinvolte.
8. Gli alunni devono entrare nelle aule al suono della prima campana, sotto la vigilanza dei docenti, che sono pertanto tenuti ad essere presenti 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni. Allo stesso modo gli insegnanti dell'ultima ora si assicureranno che tutti gli alunni siano usciti. E' consentito l'ingresso anticipato rispetto all'orario ufficiale solo per gli studenti autorizzati in spazi disponibili fino al suono della prima campana.
9. Durante l'intervallo gli alunni sono affidati alla vigilanza dei docenti, coadiuvati dal personale ausiliario, secondo il calendario stabilito dalla Dirigenza scolastica.
10. Manifesti e documenti devono essere collocati nelle apposite bacheche; la loro affissione deve essere autorizzata dal Dirigente scolastico. In nessun caso è consentita l'affissione di manifesti o documenti in contrasto con la legislazione vigente.
11. L'uso delle attrezzature scolastiche per attività culturali o parascolastiche richieste dagli allievi comporta la presenza almeno di un insegnante o di un adulto responsabile. Tale uso verrà autorizzato dal Dirigente scolastico sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto
12. L'Istituto non risponde di beni e oggetti personali lasciati incustoditi o dimenticati.

Approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 30 marzo 2004
Ultima modifica del Consiglio d'Istituto nella seduta del 27 febbraio 2007

13. Non è consentito tenere acceso il cellulare durante le ore di lezione; in caso contrario i docenti sono autorizzati a ritirarlo fino alla fine della lezione e a comminare una sanzione disciplinare.

14. Per norma di legge e per ragioni di sicurezza è vietato utilizzare o sostare sulle scale di sicurezza e ostruire il passaggio delle scale interne.

15. L'ingresso e la permanenza in istituto di estranei alle componenti della scuola (personale e studenti), sono consentiti solo per esigenze amministrative o di colloquio con il Dirigente scolastico e i Docenti e solo nei locali adibiti al ricevimento del pubblico.

16. Le componenti scolastiche hanno accesso alle attrezzature complementari a pagamento (es. tessere per fotocopie).

Art. 7

1. Gli orari di **apertura pomeridiana** dell'Istituto vengono stabiliti ad inizio anno scolastico dal Consiglio di Istituto sulla base delle attività extracurricolari deliberate dal Collegio dei Docenti e di eventuali richieste delle componenti studenti e genitori.

2. L'apertura dell'edificio scolastico nel pomeriggio viene garantita dal personale non docente.

3. Il personale docente garantisce l'assistenza per le attività in cui essa sia espressamente coinvolta.

4. La scuola deve garantire agli studenti e agli insegnanti l'accesso e l'utilizzo dei laboratori durante le ore pomeridiane compatibilmente con le risorse a disposizione.

III. RAPPORTI CON GLI STUDENTI E LE FAMIGLIE

Art. 8

1. Per quanto concerne i **diritti degli studenti** nessuno studente può essere penalizzato per le proprie opinioni personali in merito ad argomenti trattati durante le lezioni.

2. Gli studenti hanno diritto ad una piena informazione sul presente regolamento, sullo *Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria* e su tutte le norme legislative che li interessano.

3. Gli studenti hanno il diritto di essere informati sul Piano dell'Offerta Formativa elaborato dall'Istituto e sulla programmazione didattica dei singoli docenti.

4. Gli studenti hanno diritto di accesso ai verbali dei Consigli di Classe, ai verbali del Collegio dei Docenti, ai registri dei docenti, alle verifiche scritte, ai verbali delle commissioni d'esame, ai verbali del Consiglio di Istituto.

5. Gli studenti hanno diritto di discutere con gli insegnanti le scelte operate all'interno della propria programmazione didattica.

6. I singoli docenti sono tenuti a comunicare in anticipo agli studenti i propri criteri di valutazione.

7. Gli studenti hanno diritto a valutazioni tempestive, motivate e palesi. Gli insegnanti sono quindi tenuti a comunicare entro la lezione successiva il voto delle interrogazioni orali. I compiti in classe vanno restituiti corretti agli studenti entro 15 giorni dalla data dello svolgimento.

8. Per favorire un migliore svolgimento dell'attività didattica e una migliore valutazione degli studenti, è prevista la possibilità di una sola prova scritta per ogni giorno scolastico (salvo situazioni eccezionali non dipendenti dalla volontà dei docenti, ad esempio scioperi o autogestioni).

9. Gli studenti hanno il diritto di essere consultati in merito a ogni decisione rilevante sulle attività e sulla vita di Istituto che li riguardi direttamente.

Art. 9

1. Gli studenti hanno il diritto ed il dovere di frequentare le lezioni; entrate in ritardo ed uscite anticipate devono rimanere casi eccezionali, così come le uscite dall'aula durante le ore di lezione.

2. Le **assenze** e i **ritardi** sono motivati sull'apposito libretto dai genitori o di chi ne fa le veci (i maggiorenni hanno la facoltà di firmare la richiesta di giustificazione) e presentate al momento del rientro in classe.

3. Alla quinta, decima, quindicesima ecc... assenza i genitori devono giustificare personalmente, accompagnando il figlio/a o telefonando in segreteria didattica. In caso contrario la scuola provvede a contattare la famiglia. Il docente della prima ora farà pervenire subito in segreteria didattica il tagliandino in oggetto.

4. All'inizio dell'anno scolastico il libretto, che è personale, verrà firmato dal genitore, previa esibizione della fotocopia di un documento di identità. La facoltà di giustificare le assenze spetta al Dirigente scolastico il quale può delegare l'insegnante della prima ora di lezione.

5. Le assenze per malattia superiori a 5 giorni devono essere giustificate con certificato medico di avvenuta guarigione. Le assenze per motivi personali e/o familiari superiori a 5 giorni devono essere comunicate dai genitori al Dirigente Scolastico e al Coordinatore di Classe.

6. In caso di smarrimento del libretto delle assenze, lo studente ne richiederà uno nuovo in segreteria: su di esso saranno annullate le giustificazioni già usate, desunte dal registro di classe.

7. Salvo casi di forza maggiore o autorizzazioni dal Dirigente scolastico, gli studenti devono trovarsi in aula al suono della seconda campanella. Eccezionalmente il docente può concedere l'ingresso in aula sino a 15 minuti dopo. In caso di ritardi ripetuti o superiori a 15 minuti, l'allievo attenderà l'inizio della seconda ora di lezione nello spazio predisposto ed il giorno dopo esibirà regolare giustificazione, la mancanza della quale verrà sanzionata.

8. L'ingresso posticipato è possibile solo fino alla fine della II ora. Non è permessa l'uscita anticipata prima della fine della III ora. Il tagliando di permesso per l'entrata posticipata/uscita anticipata va ritirato dall'insegnante dell'ora di ingresso/uscita che annoterà il fatto sul registro. Le entrate e uscite anticipate non possono essere più di 6.

9. Gli allievi minorenni possono uscire solo se accompagnati da un genitore o da un suo delegato (con delega scritta consegnata al docente). L'insegnante di classe annoterà sul registro l'uscita e ritirerà l'apposito tagliando di permesso.

10. Gli allievi maggiorenni compileranno con i loro genitori l'apposito modulo su cui indicheranno quali rapporti intercorreranno tra allievo-genitori/scuola.

11. Durante le lezioni è permessa l'uscita di un allievo alla volta, eccetto durante la 1 e 4 ora. Non si esce dall'aula durante il cambio d'ora, il permesso va richiesto all'insegnante in entrata.

12. Le astensioni collettive non rientrano nell'ambito delle assenze giustificabili. In caso di astensioni collettive, i genitori (o chi ne fa le veci) dovranno dichiarare di essere a conoscenza del fatto utilizzando gli appositi spazi destinati alle comunicazioni scuola/famiglia del libretto scolastico; gli studenti maggiorenni presenteranno una dichiarazione di aver partecipato all'astensione collettiva. Qualora la Dirigenza scolastica sia a conoscenza di una possibile astensione collettiva, informerà preventivamente i genitori.

Approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 30 marzo 2004

Ultima modifica del Consiglio d'Istituto nella seduta del 27 febbraio 2007

13. Durante le assemblee studentesche l'attività didattica è sospesa. Gli studenti che non intendono presenziare all'Assemblea Studentesca, non possono allontanarsi dalla scuola, ma debbono restare in aula con un docente. Se il numero è inferiore a 6 persone, possono essere aggregati ad altre classi. Gli allievi aggregati, fino ad un massimo di 25, saranno assistiti dal docente con maggior numero di allievi. Gli alunni che partecipano all'assemblea vi rimangono fino al termine della stessa.

14. Gli attuali orari verranno mantenuti perché sono risultati funzionali ai trasporti. Allo scientifico l'ingresso è consentito prima delle otto nel periodo invernale, previa richiesta scritta alla presidenza, mentre all'alberghiero non è consentito perché gli allievi possono sostare nell'atrio coperto.

Art. 10

1. Oltre alle ore settimanali di **ricevimento parenti** e di eventuali incontri su appuntamento di cui i genitori possono usufruire per assumere informazioni sul profitto e la condotta degli alunni, tutti gli insegnanti si mettono contemporaneamente a disposizione dei genitori due pomeriggi l'anno. Le date e gli orari di tali incontri collettivi vengono decisi dal Dirigente scolastico.

2. Gli studenti hanno l'obbligo di portare a conoscenza delle famiglie ogni comunicazione rivolta loro dalla Dirigenza scolastica o dagli Organi Collegiali della scuola. Qualora siano previsti, devono essere riconsegnati ai docenti coordinatori delle varie classi i tagliandi predisposti debitamente compilati.

3. In caso di articolazione dell'anno scolastico in trimestre e pentamestre, è prevista tra marzo e aprile una scheda di valutazione intermedia, che ha lo scopo di informare le famiglie del profitto degli studenti.

Art. 11

1. Fatta salva la competenza del collegio dei docenti in tema di **valutazione** didattico-educativa, lo studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva. A tal fine ha diritto di conoscere preventivamente i criteri della valutazione.

2. Le valutazioni delle prove (scritte, orali, test. ecc.) che producano come risultato una valutazione sommativa dello studente, vanno necessariamente comunicate con precisione: nel caso di prove orali, subito e con adeguate motivazioni; nel caso di prove scritte, di norma entro 15 giorni dalla data di effettuazione del compito.

3. Nel biennio gli insegnanti annoteranno obbligatoriamente le valutazioni delle verifiche orali o scritte.

IV. ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI DIRITTI DI ASSOCIAZIONE ED ESPRESSIONE

Art. 12

1. Le **assemblee degli studenti** vanno considerate attività scolastiche a tutti gli effetti. Esse sono: di Classe, di Istituto e del comitato studentesco.

2. Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali scolastici. Le leggi e le normative vigenti in materia definiscono la durata, la frequenza, la composizione e le modalità di convocazione di tali assemblee. In caso di mancato riconoscimento di questi diritti è concesso il ricorso all'apposito Organo di Garanzia.

Approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 30 marzo 2004
Ultima modifica del Consiglio d'Istituto nella seduta del 27 febbraio 2007

Art. 13

1. Gli studenti possono effettuare **assemblee di classe** per un totale di due ore al mese al massimo. Non si possono svolgere assemblee di classe nel mese conclusivo dell'anno scolastico.
2. La richiesta va presentata dai due rappresentanti di classe eletti o dalla maggioranza della classe entro tre giorni dalla data dell'assemblea e concordata con i docenti delle ore in cui si svolgono le assemblee.
3. I docenti non hanno il diritto di rifiutare la concessione delle proprie ore per l'assemblea di classe, a meno che sia stato fissato preventivamente un compito in classe o interrogazioni programmate. Il Tutor ha il compito di controllare che le assemblee non vengano tenute sempre durante lo stesso giorno della settimana a scapito delle stesse materie.
4. Durante le assemblee di classe le attività didattiche della classe sono sospese. I docenti non possono in nessun caso effettuare né lezioni né interrogazioni né verifiche scritte, anche solo con parte degli studenti e anche solo per una parte della durata dell'assemblea.
5. I docenti e il Dirigente Scolastico hanno il diritto di partecipare alle assemblee di classe senza diritto di parola, ma possono intervenire in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.
6. Di ogni riunione i rappresentanti eletti redigono apposito verbale da consegnare al docente coordinatore della classe.

Art. 14

1. E' consentito lo svolgimento di un'**assemblea d'istituto** al mese, per un massimo di ore pari alla durata di un giorno di lezione.
2. L'assemblea d'Istituto può essere convocata su richiesta dei rappresentanti di Istituto eletti, della maggioranza del Comitato Studentesco o del 10% degli studenti.
3. Non possono avere luogo assemblee d'Istituto nei 30 giorni conclusivi delle lezioni.
4. La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono preventivamente essere concordati col Dirigente Scolastico, che non può rifiutare la concessione dell'assemblea. La decisione dell'ordine del giorno dell'assemblea spetta esclusivamente agli studenti.
5. Di ogni riunione i rappresentanti eletti redigono apposito verbale da consegnare al Dirigente scolastico.
6. L'art. 43 del D.P.R. 416 consente che alle assemblee d'istituto svolte durante l'orario delle lezioni partecipino, su richiesta, esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, sempre, come detta lo stesso articolo, per l'approfondimento dei problemi della scuola e delle società in funzione culturale e civile degli studenti.
7. I nominativi degli esperti devono essere indicati unitamente agli argomenti da inserire all'ordine del giorno, cioè preventivamente; ciò comporta: a) che devono essere considerati legittimati a invitare gli esperti i promotori dell'assemblea, il comitato studentesco o almeno il 10% degli studenti; b) che detta partecipazione non può essere deliberata nel corso dell'assemblea.
8. La partecipazione degli esperti deve essere autorizzata dal Consiglio d'Istituto: sarà cura del Dirigente scolastico richiedere tempestivamente la convocazione del consiglio. Il Consiglio d'Istituto potrà negare l'autorizzazione soltanto con deliberazione motivata, essendo ovvio che i promotori dell'assemblea debbono conoscere le motivazioni del diniego. Non possono essere tenute, con la partecipazione di esperti, più di 4 assemblee all'anno (art. 43, comma 5).

9. La partecipazione all'Assemblea di Istituto da parte degli studenti è volontaria. Durante lo svolgimento di assemblee di Istituto è sospesa ogni attività didattica. I docenti non possono in nessun caso effettuare né lezioni né interrogazioni né verifiche scritte, anche solo con parte degli studenti e anche solo per una parte della durata dell'assemblea.

10. Il Dirigente Scolastico (o un docente da lui delegato) e i docenti possono assistere alle assemblee e possono intervenire in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

11. A richiesta degli studenti le ore destinate alle assemblee possono anche essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminariato e per discussioni e lavori di gruppo, organizzati secondo le modalità ritenute più opportune dagli studenti stessi.

Art. 15

1. Il **Comitato Studentesco** è composto da tutti i rappresentanti di classe ed è presieduto dai rappresentanti d'Istituto della componente studentesca.

2. Il Comitato Studentesco ha diritto a riunirsi due ore al mese e non può essere convocato negli ultimi 30 giorni di lezione.

3. Il Comitato Studentesco può essere convocato dai rappresentanti d'Istituto o dalla maggioranza di esso. La richiesta di convocazione deve essere presentata al Dirigente Scolastico entro tre giorni dalla data della riunione e deve riportare la data, l'ora e l'ordine del giorno. Il Dirigente Scolastico non può contestare l'ordine del giorno né rifiutare il permesso.

4. Il Dirigente Scolastico (o un docente da lui delegato) può assistere alle assemblee e può intervenire in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento della riunione.

Art. 16

1. Secondo quanto previsto dallo *Statuto delle studentesse e degli studenti* gli allievi dell'Istituto hanno **diritto di libera associazione**.

2. Tali associazioni di studenti non necessitano di determinate caratteristiche statutarie o programmatiche. Su di esse non è prevista alcuna discrezionalità da parte né del Dirigente Scolastico né del Consiglio di Istituto.

3. E' concessa la possibilità di utilizzo, da parte di gruppi di studenti, di locali della scuola per riunirsi, in orari non coincidenti con le lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali e del personale ausiliario.

Art. 17

1. Per le **assemblee dei genitori** dovrà essere inoltrata una richiesta scritta per la disponibilità dei locali, al Dirigente scolastico, al quale verrà inviata copia dell'avviso di convocazione.

Art. 18

1. Tutte le componenti hanno il **diritto di iniziativa e di espressione** in relazione ai fini propri della scuola e nei limiti e con le procedure previste dal presente regolamento.

2. Le componenti della scuola hanno la facoltà di manifestare il proprio pensiero con la parola e con lo scritto.

3. La libera espressione del pensiero con la parola si esercita all'interno degli Organi Collegiali e delle assemblee previsti dalla normativa vigente.

4. La comunicazione scritta si esprime attraverso la redazione e l'affissione negli appositi spazi di fogli, cartelli e periodici.

5. Ogni componente dell'Istituto ha diritto ad esporre, nello spazio a ciò destinato, avvisi, comunicazioni relative alla propria attività ed alla attività dei circoli culturali.
6. Nel rispetto delle condizioni di cui sopra, possono essere esposte mozioni conclusive di assemblee, di convegni, prese di posizione su avvenimenti di particolare importanza o simili altri documenti, purché non contengano riferimenti oltraggiosi o lesivi a persone, Enti o Associazioni, evitino la propaganda partitica e religiosa e, comunque non coinvolgano persone dell'Istituto.
7. Non sono ammesse affissioni anonime; i firmatari non sono perseguibili per le idee espresse, fermo restando quanto prescritto nel comma precedente.
8. E' vietato rimuovere o deturpare il materiale affisso negli appositi spazi.
9. E' garantita l'istituzione di un albo sindacale. L'eventuale ripartizione dello spazio tra le diverse organizzazioni sindacali è affidata al Dirigente Scolastico.
10. La responsabilità di quanto affisso nell'albo è di pertinenza del Sindacato interessato.
11. L'uso di locali all'interno dell'Istituto per attività sindacali e la convocazione di assemblee sindacali sono regolamentati dall'art. 60 del DPR 31/5/1974 n. 417.

V. MODALITA' DI INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEGLI STUDENTI

Art. 19

1. Il diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata si realizza garantendo il più ampio coinvolgimento degli studenti alla vita della scuola in particolare per quanto concerne le scelte di loro competenza in tema di programmazione didattica, di organizzazione della scuola e dei corsi extracurricolari, di definizione dei criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico.
2. Il Dirigente scolastico periodicamente svolge attività di informazione nei confronti degli studenti, partecipando, se necessario, alle loro assemblee e diffondendo la documentazione opportuna; consulta inoltre le rappresentanze degli studenti in occasione di decisioni; rilevanti che li coinvolgano.
3. Il Dirigente scolastico provvede alla convocazione degli organi collegiali della scuola in sessioni speciali aperte alla componente degli studenti e dei genitori formulando un apposito o.d.g. Gli studenti possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione qualora una decisione della autorità scolastica influisca in modo rilevante sugli aspetti dell'organizzazione della scuola quali la formulazione dell'orario, le procedure di giustificazione delle assenze, l'organizzazione delle attività extracurricolari, ecc. Tali consultazioni hanno un carattere meramente orientativo; i loro esiti non sono vincolanti per l'autorità scolastica. Esse sono promosse dagli studenti mediante richiesta rivolta al Dirigente scolastico e sottoscritta da almeno un terzo degli aventi diritto.

VI. VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Art. 20

1. Le visite guidate e i viaggi d'istruzione sono iniziative didattico culturali finalizzate ad integrare la normale attività della scuola sia sul piano della formazione generale della personalità degli alunni sia sul piano della preparazione specifica dell'indirizzo di

studio. Sono iniziative complementari effettuate per esigenze didattiche e connesse con i programmi di insegnamento e non possono essere organizzate negli ultimi 30 giorni di lezione.

2. Le visite guidate consistono nell'uscita giornaliera della classe per motivi didattico-culturali. Il docente interessato procede in conformità a quanto indicato nell'Istruzione operativa IO- 06 " Organizzazione Visite Guidate" predisposta dal Sistema di Gestione per la Qualità.
3. i viaggi d'istruzione sono gestiti e regolamentati secondo quanto indicato nell'istruzione operativa IO-05 "Organizzazione viaggi di istruzione".
4. Ai viaggi di istruzione è necessaria la partecipazione di almeno il 55% degli alunni della classe.
5. Gli alunni con 7 (sette) in condotta non possono partecipare ai viaggi d'istruzione.
6. Gli alunni che non partecipano ai viaggi di istruzione sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni.
7. Per gli alunni minorenni è obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la potestà familiare. Le famiglie degli alunni maggiorenni devono essere avvertite mediante comunicazione scritta.
8. I viaggi di istruzione sono organizzati nei paesi della UE e nei paesi extracomunitari.
9. Sulla durata dei viaggi si danno le seguenti indicazioni:
 - classi I e II da 1 a 3 giorni (Italia o estero);
 - classi III, IV e V da 3 a 5 giorni (Italia o estero).

Per le classi III dell'indirizzo linguistico viene privilegiata l'attività di scambio interculturale rispetto al viaggio d'istruzione.

10. I viaggi d'istruzione di più giorni consecutivi saranno effettuati, di norma, in un unico periodo che sarà fissato nella programmazione delle attività annuali. In presenza di specifici progetti con obiettivi di particolare rilevanza educativa-didattica il viaggio di istruzione può essere effettuato anche in periodi diversi da quello stabilito, previa autorizzazione del Consiglio di Classe, del Consiglio di Istituto e del Dirigente scolastico.
11. Il Consiglio d'Istituto valuta le modalità di assegnazione dei contributi finanziari per gli studenti in condizioni economiche disagiate nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
12. E' prevista la presenza di almeno un accompagnatore ogni 15 allievi.
13. Per una classe che viaggia da sola deve essere prevista la presenza di due accompagnatori indipendentemente dal numero di partecipanti.

VII. BIBLIOTECA, PALESTRA, LABORATORI

Art. 21

1. Funzionano secondo propri regolamenti approvati dal Consiglio d'Istituto sentito il parere del Collegio dei Docenti. Tali regolamenti sono allegati e parti integranti del presente testo.

VIII. GESTIONE DEGLI SPAZI

Art. 22

1. L'utilizzo dell'edificio della scuola per riunioni dei genitori e/o degli studenti dell'Istituto in orario extra-scolastico viene autorizzato su domanda al Dirigente scolastico, che tiene conto dei criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto.
2. La richiesta deve essere prodotta per iscritto dai rappresentanti dei genitori e/o degli studenti.
3. Prima di autorizzare le riunioni degli alunni il Dirigente Scolastico dovrà essere in grado di assicurare la sua presenza o quella di un docente, cui affidare la responsabilità.
4. Per le riunioni dei genitori sono responsabili verso la scuola i rappresentanti che ne hanno fatto richiesta.
5. Gli studenti che non si avvalgono della Religione Cattolica hanno diritto ad un'aula nella quale trascorrere l'ora senza arrecare disturbo alle altre classi.
6. Gli studenti hanno diritto ad un'aula nella quale ritrovarsi nelle ore pomeridiane per attività di studio ed organizzazione. La buona conservazione dell'aula e dell'arredamento contenuto è affidata agli studenti.

ALLEGATI.

Data la specificità del progetto formativo dell'alberghiero si approva un allegato:
DISPOSIZIONI SULL'ABBIGLIAMENTO E LA CURA DELLA PERSONA.

IX. GESTIONE DEI CONFLITTI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 23

1. In caso di comportamenti che configurino mancanze disciplinari, verranno adottati provvedimenti con finalità educativa che tendano al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno dell'Istituto.
2. In relazione alla gravità delle mancanze sono individuate le sanzioni di cui al R.D. 4/3/25 n. 653 di cui al capo III, recepite dal T.U. 7/94.
3. Tali sanzioni non influiranno sulla valutazione del profitto; saranno temporanee, proporzionate all'infrazione e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno, per cui lo studente potrà convertirle in attività in favore della comunità scolastica. .
4. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, entro 15 giorni dalla comunicazione, ad un apposito **organo di garanzia** interno alla scuola di cui fanno parte il Dirigente Scolastico, due docenti, due alunni, un genitore e un ATA. Tale organo decide anche sui conflitti che eventualmente sorgano all'interno dell'Istituto in merito all'applicazione del presente regolamento. (Art. 15,2 dello Statuto delle studentesse e degli studenti)
5. L'allontanamento dalle lezioni potrà essere disposto per un periodo non superiore ai 15 giorni dal Consiglio di Classe, è potrà tenere in considerazione anche la sospensione dalle visite guidate o dai viaggi d'istruzione. Per periodi superiori è competente la Giunta Esecutiva.
6. Contro i provvedimenti sospensivi è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione, al provveditorato agli studi che decide in via definitiva su parere di un'apposita Commissione di Approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 30 marzo 2004
Ultima modifica del Consiglio d'Istituto nella seduta del 27 febbraio 2007

garanzia. Tale organo decide anche in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti contro le violazioni dello Statuto delle studentesse e degli studenti, anche contenute nel Regolamento d'Istituto.

X. DISPOSIZIONI DI SICUREZZA

In caso di emergenza gli alunni sono tenuti a rispettare rigorosamente le norme contenute nei piani

IX. MODIFICHE

Art. 23

1. Per la modifica al presente regolamento è necessaria la delibera a maggioranza da parte del Consiglio d'Istituto